



LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE ALL'ESTERO

Art. 1

Disposizioni generali

1. Le presenti linee guida, in conformità al Regolamento Didattico d'Ateneo, disciplinano le modalità di riconoscimento delle attività di formazione realizzate dagli studenti dell'Università degli Studi di Cagliari presso le Università dei Paesi comunitari ed extra-comunitari.
2. Il riconoscimento oggetto della presente regolamentazione è relativo alle attività didattiche svolte dagli studenti del nostro Ateneo nell'ambito del programma comunitario "Erasmus+", del programma di Ateneo per la mobilità internazionale "Globus" e delle esperienze di mobilità individuale della tipologia "Free Mover".
3. Nel riconoscimento delle attività di mobilità studentesca, l'Università degli Studi di Cagliari adotta criteri riconducibili all'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Un credito ECTS corrisponde a un Credito Formativo Universitario (CFU).
4. L'Università degli Studi di Cagliari riconosce i crediti acquisiti dallo studente presso altre Istituzioni eleggibili nel rispetto di quanto concordato con il contratto di apprendimento (Learning Agreement), sulla base del principio del "pieno riconoscimento accademico delle esperienze di mobilità" contenuto nell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), valida per gli anni 2014/2020 e sottoscritta dal Rettore con la Commissione Europea.
5. La scelta delle attività da inserire nel Learning Agreement, deve essere effettuata con la massima flessibilità ed in maniera che le stesse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il profilo del Corso di Studio di appartenenza.



Art. 2

Procedure per la compilazione e approvazione del Learning Agreement

1. Il soggetto beneficiario di mobilità ammesso a trascorrere un periodo di studio o tirocinio all'estero elabora il Learning Agreement insieme al docente referente per la mobilità del Corso di Studio di riferimento, coadiuvato anche dal promotore dell'accordo. Il Learning Agreement deve essere comunque approvato dal referente Erasmus o da altro docente autorizzato ad approvare il programma di mobilità e a garantire il riconoscimento delle attività formative per conto del Corso di Studio di appartenenza; tale referente può essere nominato per il singolo CdS, per un intero Dipartimento o per l'area disciplinare.
2. Il Learning Agreement concordato deve comprendere l'elenco dei corsi, dei relativi esami, delle altre attività o il progetto di tirocinio che il soggetto beneficiario di mobilità intende svolgere presso l'Università o l'impresa ospitante.
3. Il numero di CFU/ECTS acquisibili presso l'Istituzione ospitante, previsto dal Learning Agreement dello studente, deve essere in linea di massima commisurato al parametro dei 60 CFU previsti per un anno accademico e dei 30 CFU per semestre. Il numero minimo di crediti da includere nel LA e riconoscibili nel Piano di Studi dello studente è di 3 per mese di permanenza nella sede estera.
4. Il Learning Agreement, completo di tutte le firme necessarie, deve essere inviato, anche sotto forma di allegato ad un messaggio di posta elettronica, al Settore Mobilità Studentesca entro il giorno di sottoscrizione dell'accordo di mobilità.
5. Qualora se ne presenti la necessità, il Learning Agreement può essere modificato dallo studente, nell'apposita sezione "During The Mobility", dopo il suo arrivo presso l'Istituzione ospitante, purché le modifiche siano formalmente approvate da entrambe le Istituzioni. Il Learning Agreement può essere modificato, per un soggiorno all'estero trimestrale o semestrale, entro 30 giorni dall'arrivo presso l'Istituzione ospitante. In caso di soggiorno annuale, entro 30 giorni dall'inizio del II semestre, limitatamente ai corsi impartiti in tale semestre. Tali variazioni devono essere tempestivamente trasmesse al Settore Mobilità Studentesca.
6. Durante il periodo di studio o di tirocinio, lo studente è tenuto a svolgere le attività formative previste nel Learning Agreement. Nessuna attività didattica svolta all'estero potrà essere riconosciuta se non inserita nel Learning Agreement, così come approvato prima della partenza o a seguito delle modifiche concordate.



7. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero, secondo le procedure definite sopra, potrà essere concesso, previa esplicita delibera del Consiglio di Corso, l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. Viene generalmente garantito l'esonero dalla frequenza, anche obbligatoria, delle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.

Art. 3

Riconoscimento della attività di studio svolte all'estero

1. Per ottenere il riconoscimento delle attività formative, il beneficiario della mobilità per attività di studio deve richiedere, prima del suo rientro in sede, il Certificato di profitto (Transcript of Records) dal quale deve risultare l'indicazione delle attività formative svolte, degli esami sostenuti, dei crediti corrispondenti e della valutazione riportata, eventualmente espressa secondo il sistema ECTS.
2. Come stabilito all'art. 30 del Regolamento Carriere Amministrative degli Studenti, la certificazione rilasciata dall'Istituzione Universitaria straniera, necessaria per la valutazione dell'attività svolta, viene acquisita dal Settore Mobilità Studentesca che, dopo averne verificato il contenuto, ne cura la trasmissione sia al responsabile della Segreteria Studenti, sia al docente referente del Corso di Studio di appartenenza affinché, sulla base della certificazione prodotta, si proceda alla valutazione dell'attività svolta dallo studente.
3. Il Consiglio del Corso di Studio può delegare la Commissione Erasmus a svolgere le attività di riconoscimento delle attività di profitto, anche con funzioni deliberanti, da portare a ratifica del medesimo Consiglio nelle more della modifica del regolamento carriere studenti.
4. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero deve avvenire, secondo quanto stabilito nelle indicazioni della Guida ECTS della Commissione Europea e del Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 25), non sulla base della perfetta corrispondenza dei contenuti dei programmi degli insegnamenti, ma sulla compatibilità dei risultati di apprendimento con quelli del Corso di Studio di appartenenza. E' quindi il Corso di Studi, o la Commissione a questo preposta, che deve valutare la congruità dell'attività da svolgere con quella prevista nel percorso a Cagliari, consultando solo in caso di necessità i docenti titolari degli insegnamenti da convalidare prima della sottoscrizione del Learning Agreement.
5. È possibile eseguire i cosiddetti "riconoscimenti a pacchetto", ovvero sostituire uno o più esami con più esami svolti all'estero o anche registrare l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate, in sostituzione di un pacchetto di crediti del



Corso di appartenenza, anche eventualmente di tipologia diversa nel rispetto dell'Ordinamento didattico (art. 25 RDA); qualora previsto nel Learning Agreement, è poi possibile riconoscere, fra le attività a libera scelta dello studente, i crediti relativi a esami o tirocini svolti nell'ambito del programma di mobilità purché coerenti con il percorso formativo.

6. Su proposta del referente Erasmus, la Commissione Erasmus del Corso di Studi, appositamente delegata, riconosce e convalida le attività formative svolte e gli esami superati, converte i voti e trasmette alla segreteria studenti e al Settore Mobilità Studentesca la delibera per il trasferimento nella carriera dello studente dei crediti formativi acquisiti all'estero e dei voti attribuiti.
7. I crediti riconosciuti come attività a libera scelta dello studente devono essere validi ai fini del conseguimento del titolo e devono pertanto prevalere su eventuali altri crediti della stessa tipologia già acquisiti dallo studente che, in caso di eccedenza dovranno essere riconosciuti come sovrannumerari.
8. Per la conversione dei voti si dovrà ricorrere alle tabelle di distribuzione cumulata dei voti o alle fasce di distribuzione per ciascun Corso di Studio, disponibili al link https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss01_sss01_06.page, sulla base dei dati messi a disposizione dalla sede estera.
9. La procedura di riconoscimento deve concludersi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli atti relativi al soggiorno all'estero, salvo la necessità di un termine inferiore derivante da scadenze ministeriali e/o regionali da rispettare.

Art. 4

Riconoscimento lavoro di tesi svolto all'estero

1. Nel caso specifico dell'attività di preparazione della tesi all'estero, al fine di permettere la registrazione dei CFU maturati presso istituzioni estere, è fondamentale il riconoscimento parziale dell'attività formativa come "attività di preparazione della tesi all'estero". E' quindi necessario che i Corsi di Studio deliberino quanti crediti, sul totale previsto, siano da attribuire a tale attività (non inferiori ai 2/3 dei crediti totali). Nei casi di Corsi di Laurea Magistrale i cui crediti per la prova finale non siano commisurabili alla durata totale della permanenza all'estero, il Corso di Studi potrà prevedere il riconoscimento di ulteriori crediti come "crediti da tirocinio svolto all'estero", da convertire quindi in crediti di tipologia F (altre attività



formative) o D (a libera disposizione), indicativamente nella misura di un CFU per ogni mese di permanenza dedicato interamente alla preparazione della tesi di laurea.

A maggior ragione dovranno essere riconosciuti e registrati in carriera al rientro dello studente, senza aspettare la discussione finale, i crediti da tirocinio/internato di tesi per quei Corsi di Studio che già prevedono nel Piano di Studio tali attività separate dalla prova finale.

2. La procedura di riconoscimento deve concludersi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli atti relativi al soggiorno all'estero, salvo la necessità di un termine inferiore derivante da scadenze ministeriali e/o regionali da rispettare.

Art. 5

Riconoscimento traineeship svolto all'estero

1. Lo studente in mobilità per tirocinio deve richiedere all'Istituzione o all'impresa ospitante il Certificato di Tirocinio (Transcript of Work), ovvero l'attestazione scritta con l'indicazione del periodo di svolgimento del tirocinio, le attività svolte e le competenze acquisite.
2. Per coloro i quali presentano domanda di convalida del Traineeship, il Corso di Studi (o la Commissione appositamente delegata) deve riconoscere un congruo numero di crediti come crediti da tirocinio, liberi o sovrannumerari.

Art. 6

Studenti Free Mover

1. È consentito agli studenti regolari di trascorrere un periodo di studio all'estero, anche al di fuori del programma Erasmus+ e degli altri programmi di mobilità internazionale attivati dal nostro Ateneo. L'attività, d'ora in avanti denominata "**Free Mover**", è connessa agli specifici interessi dello studente ed è del tutto indipendente dalle attività di mobilità internazionale promosse dalla nostra Università.
2. È considerato **Free Mover** lo studente di questa Università che decide di recarsi a proprie spese presso una Università straniera, al di fuori del programma Erasmus e degli altri programmi di mobilità internazionale, ottenendo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti acquisiti.
3. Questo tipo di mobilità non prevede l'erogazione di borse di studio. Tutte le procedure e gli adempimenti per la partecipazione alle attività **Free Mover** sono esclusivamente a carico



dello studente in quanto si tratta di un'attività che è al di fuori dei programmi di mobilità internazionale attivati dal nostro Ateneo.

4. Le attività da svolgere all'estero in qualità di **Free Mover** fanno riferimento ad un soggiorno all'estero dalla durata compresa tra 3 e 12 mesi che può riguardare:
 - La frequenza di attività formative e il sostenimento dei relativi esami;
 - La preparazione della tesi di laurea;
 - Lo svolgimento di un tirocinio.
5. Per poter partecipare al progetto **Free Mover** lo studente deve:
 - essere regolarmente iscritto almeno al secondo anno di un Corso di Laurea o Laurea Magistrale;
 - essere in possesso di un attestato d'idoneità linguistica, pari almeno al livello B1, conseguito presso il Centro Linguistico di Ateneo, o analoga Istituzione, relativo alla lingua del Paese di destinazione o alla lingua veicolare inglese;
 - essere in possesso di una lettera di accettazione da parte dell'Università ospitante.
6. Tutti gli adempimenti che conducono all'acquisizione dello status di "Free Mover" sono esclusivamente a carico dello studente interessato, trattandosi di un'attività effettuata al di fuori delle attività Istituzionali di mobilità studentesca promosse dall'Ateneo. Lo studente si dovrà quindi interessare alle modalità di accettazione e al soddisfacimento dei requisiti d'accesso previsti dall'Università straniera e dovrà provvedere a proprie spese all'organizzazione del soggiorno (vitto, visti alloggio, assistenza sanitaria ecc.). e a tutti gli aspetti collegati al sostenimento degli esami nell'Istituzione ospitante.
7. In conformità a quanto stabilito all'art. 22 del Regolamento Carriere Amministrative degli Studenti, lo studente **Free Mover** che intende acquisire crediti presso corsi universitari esteri, deve chiedere la sospensione del corso di studi nel quale è iscritto.
8. Non vi sono scadenze per la presentazione della domanda **Free Mover**; la procedura può essere avviata dallo studente in qualsiasi momento, compatibilmente con l'organizzazione della didattica nell'Università straniera presso la quale intende recarsi e con gli impegni didattici dello stesso studente presso l'Ateneo.
9. Lo studente deve quindi presentare il progetto formativo al Settore Mobilità Studentesca d'Ateneo, che lo trasmette al Corso di Studi di riferimento, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito della mobilità studentesca ed allegando allo stesso la lettera di accettazione dell'Università ospitante e il certificato relativo alle competenze linguistiche possedute.



10. Il Consiglio del Corso di Studi, dopo aver adeguatamente valutato il progetto formativo dello studente **Free Mover**, approva, tramite specifica delibera, il progetto presentato, garantendo il riconoscimento preventivo degli studi da effettuare all'estero.

Art. 7

Riconoscimento dell'attività "Free Mover" per studenti in uscita

1. Entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'esperienza all'estero, lo studente **Free Mover** è tenuto a presentare al Settore Mobilità Studentesca la seguente documentazione:
 - L'attestazione di permanenza rilasciata dall'Università ospitante con l'indicazione delle date in cui si è svolto il soggiorno di formazione all'estero;
 - Il certificato "**Transcript of Records**", rilasciato dall'Università ospitante con l'indicazione delle attività effettuate e dei crediti conseguiti;
 - L'istanza da presentare al Consiglio di Corso per il riconoscimento delle attività formative.
2. Non saranno convalidati altri crediti al di fuori di quelli presenti nel Transcript of Records così come preventivamente autorizzati dalla delibera del corso di studio.